

**N. R.G. 1295/2021**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **1295/2021** promossa da:

**CATERINA COLOSI**

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA  
UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA BOLOGNA**

**RESISTENTE**

Il Giudice dott. Chiara Zompi,  
designato alla trattazione della fase cautelare nella causa n. r.g. 1295/2021 promossa ex art. 414 c.p.c. , contenente un'istanza 700 c.p.c. e un'istanza formulata ex art. 151 c.p.c.

**autorizza**

la notifica del ricorso:

- ai controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e sul sito istituzionale dell'USR Emilia Romagna;
- alle amministrazioni convenute, mediante notifica del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Assegnando alla ricorrente termine per la notifica alle controparti fino a 15.8.2021.

Letta l'istanza di parte ricorrente di trattazione della prossima udienza del 24.8.2021 mediante collegamento audiovisivo a distanza (da remoto);  
rilevato che, per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'udienza previste ai commi 6 e 7 dell'art. 221 del D.L. 34/2020, tali norme dispongono che *“La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. (...) Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del*

*Ministero della giustizia (...)*”;

che, in ordine alla cd trattazione da remoto, le Linee Guida adottate dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna prevedono che *“le istanze di trattazione delle udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza siano accoglibili unicamente laddove siano sottoscritte dai legali di tutte le parti costituite. Non è infatti ipotizzabile lo svolgimento di udienze “ibride”, non essendo possibile per la sezione disporre di strumentazione informatica idonea a garantire l’effettivo contraddittorio tra le parti (sarebbe necessaria nell’aula di udienza una posizione informatica per il difensore/i difensori presente/i “di persona”). Per tali motivi le istanze non condivise dalla totalità delle parti costituite saranno rigettate in ragione delle carenze strumentali della sezione. Laddove la richiesta di svolgimento dell’udienza con collegamento audiovisivo a distanza proveniente da una sola parte sia motivata da oggettive ragioni di impossibilità di partecipazione all’udienza per documentati motivi di tutela della pubblica salute, verrà disposto un rinvio a nuova udienza”*;

ritenuto pertanto che l’istanza di parte ricorrente non possa allo stato trovare accoglimento, mancando il consenso della controparte;

### **PQM**

Rigetta l’istanza di trattazione da remoto dell’udienza cautelare invitando parte ricorrente, ove sussistano ragioni oggettive di impossibilità di partecipazione all’udienza, a depositare motivata istanza di rinvio, oppure ad acquisire il consenso della controparte costituita alla trattazione da remoto.

Si comunichi.

Bologna, 28/07/2021

Il Giudice  
dott. Chiara Zompi